

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 375/2013/ANA - Accesso a documenti riguardanti la revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO2 da veicoli**

Decisione

**Caso 375/2013/ANA - Aperto(a) il 07/03/2013 - Decisione del 27/09/2013 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata ) |

La denuncia, che riguarda l'accesso a documenti relativi alla revisione dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da veicoli, veniva presentata da Greenpeace, un'organizzazione ambientalista non governativa.

In tale contesto, il denunciante chiedeva alla Commissione di poter accedere al suo scambio di corrispondenza con costruttori di automobili tedeschi e associazioni tedesche di commercianti di automobili nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio 2012. La Commissione autorizzava l'accesso a tutti i documenti che riteneva formassero oggetto della richiesta del denunciante.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante sosteneva che i documenti forniti non costituivano un insieme coerente di corrispondenza. Il denunciante pertanto dichiarava che la Commissione non aveva messo a disposizione tutti i documenti richiesti.

Ritenendo che il motivo della denuncia fosse un disaccordo in merito all'esistenza di taluni documenti, il Mediatore europeo decideva, come prima tappa dell'indagine, di ispezionare i documenti. Per stabilire se alcuni documenti fossero stati collocati nel luogo errato, i servizi del Mediatore ispezionavano una più ampia categoria di documenti rispetto a quella attinente alle domande di accesso del denunciante.

In seguito all'ispezione, il Mediatore individuava due nuovi documenti che la Commissione avrebbe dovuto accludere alla documentazione richiesta dal denunciante. Tuttavia, tenendo conto che la Commissione aveva già autorizzato l'accesso al primo documento e che i contenuti



del secondo documento erano stati interamente resi noti al denunciante nella relazione concernente l'ispezione, il Mediatore riteneva che non vi fosse motivo di procedere con ulteriori indagini riguardo a tali due documenti.

Più in generale, il Mediatore riteneva che non sussistessero elementi tali da far supporre che la Commissione fosse in possesso di altra documentazione trasmessa da costruttori di automobili e associazioni di commercianti diversa da quella già trasmessa al denunciante. Inoltre, il Mediatore era del parere che il contenuto dei documenti ispezionati spiegasse la presunta incoerenza rilevata nella documentazione precedentemente inviata al denunciante.

Alla luce di tali considerazioni, il Mediatore ha archiviato il caso senza ritenere necessario procedere con ulteriori indagini.

## Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda l'accesso ai documenti in possesso della Commissione europea relativi al riesame dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli (regolamento 443/2009 [1] e regolamento 510/2011 [2] ) ed è stata presentata da Greenpeace, un'organizzazione non governativa per l'ambiente.

2. Il 25 luglio 2012 il denunciante ha presentato una prima richiesta sia alla direzione generale Imprese ("DG ENTR") sia alla direzione generale Energia ("DG ENER") della Commissione per l'accesso del pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 [3] e del regolamento (CE) n. 1367/2006 [4] , alle informazioni relative al riesame da parte dell'UE dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli. Più specificamente, il denunciante ha chiesto l'accesso agli scambi di corrispondenza della Commissione, nel periodo compreso tra il 15 maggio 2012 e il 15 luglio 2012, con (a) i costruttori di automobili Volkswagen, BMW, Daimler (Mercedes-Benz) e (b) le associazioni di categoria automobilistiche *Verband der Automobilindustrie* ("VDA") e l'*Associazione europea dei costruttori di automobili* ("ACEA" ).

3. Il 10 settembre 2012 la DG ENTR ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

(1) Il documento *di sintesi della VDA sul progetto di versione della proposta di revisione del regolamento (CE) n. 443/2009 della DG CLIMA* (di seguito il "documento di sintesi VDA");

(2) Uno scambio di e-mail il 14 giugno 2012 relativo al "documento di sintesi VDA".

4. Il 14 settembre 2012 la DG ENER ha individuato i seguenti documenti come rientranti nell'ambito di applicazione della richiesta e ne ha concesso l'accesso:

(1-2) Lettera del commissario Oettinger a Daimler e Volkswagen del 12 luglio 2012 con due allegati: a) una nota del commissario Hedegaard sul "valore della curva limite" del 10 luglio 2012 e b) una dichiarazione a verbale del commissario Oettinger in merito alla proposta di



regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità per conseguire l'obiettivo per il 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove;

(3) Una lettera della Volkswagen al commissario Oettinger del 5 luglio 2012 che allega una prima valutazione della proposta di modifica dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli;

(4-5) Due e-mail di Daimler al gabinetto del commissario Oettinger del 6 luglio 2012, la prima allegando una presentazione powerpoint con una soluzione di compromesso sul progetto di proposta;

(6-7) Due e-mail del VDA al gabinetto del commissario Oettinger del 5 e 6 luglio 2012, la seconda e-mail allega anche un'analisi dal titolo " *Valutazione degli oneri di condivisione (Slope)* ".

**5.** Il 27 settembre 2012 il denunciante ha presentato domande di conferma per l'accesso ai documenti nei confronti sia della DG ENTR che della DG ENER. Nelle sue domande, il denunciante ha ritenuto che la divulgazione dei documenti da parte della Commissione fosse incompleta per i seguenti motivi:

(I) Per quanto riguarda la DG ENTR, il denunciante ha osservato che, a causa del coinvolgimento della DG ENTR nella definizione dei regolamenti originali e nelle prime fasi del loro riesame, era improbabile che gli scambi tra essa stessa e i costruttori di automobili e le associazioni di categoria automobilistiche avrebbero potuto iniziare e terminare il 14 giugno 2012.

II) Per quanto riguarda la DG ENER, il denunciante ha sostenuto che:

(a) Nelle sue lettere a Daimler e Volkswagen, il commissario Oettinger ha indicato che è stata introdotta una misura di flessibilità per ridurre l'onere che grava sull'industria, tra cui " *la proroga dei crediti per l'ecoinnovazione e la reintroduzione dei supercrediti* ". Tuttavia, nessun documento divulgato dalla DG ENER menzionava una richiesta delle due case automobilistiche in relazione alle misure descritte nelle lettere del commissario Oettinger.

(B) Nelle stesse lettere, il commissario Oettinger ha anche rassicurato Daimler e Volkswagen che la Commissione non si era impegnata a fissare nuovi obiettivi per il periodo successivo al 2020. I documenti divulgati non contenevano alcuna richiesta da parte di un costruttore di automobili che la Commissione non si impegni a rispettare nuovi obiettivi per il periodo successivo al 2020.

c) Nella sua prima e-mail, la VDA ha annunciato la presentazione di un'ulteriore serie di cifre per mostrare quale sarebbe l'impatto del cosiddetto " *fase-in* " per le case automobilistiche. Tale comunicazione non è stata inclusa nei documenti divulgati dalla DG ENER.

(d) I documenti divulgati non contenevano alcuna corrispondenza con BMW, nonostante il fatto



che questa società avesse un chiaro interesse per la proposta legislativa e che le sue iniziative fossero spesso coordinate con quelle delle altre case automobilistiche tedesche.

(e) Il 13 giugno 2012 la VDA ha inviato il suo documento di sintesi ai commissari Tajani e Oettinger. Tuttavia, tale dichiarazione non è stata inclusa nei documenti divulgati.

**6.** Su tale base, nella sua domanda di conferma, il denunciante ha chiesto alla Commissione di divulgare i seguenti documenti:

(1) Qualsiasi corrispondenza, nota o qualsiasi altro documento proveniente da Daimler e Volkswagen e in possesso del commissario Oettinger e/o del suo gabinetto, che richieda o faccia riferimento all'introduzione di flessibilità specifiche al fine di attenuare l'impatto delle proposte legislative su tali costruttori;

(2) Qualsiasi corrispondenza, note o qualsiasi altro documento proveniente da Daimler e Volkswagen e in possesso del commissario Oettinger e/o del suo gabinetto, discutendo la possibilità che la Commissione introduca nuovi obiettivi di riduzione del CO<sub>2</sub> per il periodo successivo al 2020;

(3) Qualsiasi altro documento preso in considerazione dal sig. Oettinger nella preparazione delle sue lettere del 12 luglio 2012;

(4) Qualsiasi documento presentato dalla VDA dopo il 5 luglio 2012, contenente dati al fine di valutare l'impatto di una " *fase in* " per ciascun costruttore;

(5) Qualsiasi corrispondenza tra BMW e il commissario Oettinger e/o il suo gabinetto, in relazione alla revisione da parte dell'UE dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli;

(6) La dichiarazione della VDA ai commissari Tajani e Oettinger del 13 giugno 2012 e la rispettiva corrispondenza; nonché qualsiasi altra corrispondenza tra la VDA e il commissario Oettinger e/o il suo gabinetto, in relazione alla revisione da parte dell'UE dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli.

**7.** Nella sua risposta alle domande di conferma del denunciante del 15 ottobre 2012, la Commissione ha sostenuto che sia la DG ENER che la DG ENTR avevano verificato i loro registri e hanno confermato di non essere in possesso di documenti o parti di documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante diversi da quelli che sono stati comunicati nelle loro risposte alle domande iniziali del denunciante. La Commissione ha confermato che ciò vale anche per le categorie più specifiche menzionate nella domanda di conferma per quanto riguarda la DG ENER. La Commissione ha sottolineato che " *poiché il regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda i documenti in possesso dell'istituzione che riceve la richiesta, le vostre domande di conferma sono pertanto prive di oggetto*".

**8.** Il 19 febbraio 2013 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore europeo.



## Oggetto dell'indagine

9. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e richieste.

### Asserzione:

La Commissione non ha effettuato una divulgazione completa dei documenti richiesti.

### Domanda:

La Commissione dovrebbe concedere il pieno accesso ai documenti richiesti.

## L'inchiesta

10. Il 7 marzo 2013 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione e la richiesta del denunciante. Dato che l'oggetto della denuncia è il disaccordo circa l'esistenza di determinati documenti, il Mediatore ha informato la Commissione che era necessaria un'ispezione del fascicolo in modo da consentirgli di verificare se altri documenti rientranti nella richiesta del denunciante siano detenuti dalla Commissione.

11. Il 29 aprile 2013 i servizi del Mediatore hanno ispezionato il fascicolo della Commissione relativo al caso del denunciante. Una copia del rapporto di ispezione è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il Mediatore ha ricevuto le osservazioni del denunciante sulla relazione di ispezione il 1° luglio 2013.

## Analisi e conclusioni del Mediatore

**A. Asunzione che la Commissione non abbia effettuato una divulgazione completa dei documenti richiesti e della relativa argomentazione**

### Argomenti presentati al Mediatore

12. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che i documenti divulgati non costituiscono un insieme coerente di corrispondenza per motivi che possono essere riassunti come segue:

(i) Era improbabile che gli scambi tra la DG ENTR, le case automobilistiche e le associazioni



automobilistiche avrebbero potuto iniziare e terminare il 14 giugno 2012, come suggerito dai documenti divulgati.

II) Nella sua lettera del 12 luglio 2012, il commissario Oettinger ha affrontato una serie di questioni più ampia rispetto a quelle sollevate nelle osservazioni delle società ricevute. Per contro, sebbene la VDA avesse annunciato l'invio di ulteriori documenti, i documenti divulgati non contenevano alcuna corrispondenza aggiuntiva da parte della VDA. Inoltre, i documenti divulgati non contenevano alcun documento o corrispondenza da o con BMW, nonostante la rilevanza di questa società nel dibattito sulle emissioni delle automobili.

## **L'ispezione del fascicolo della Commissione**

**13.** Per tener conto del fatto che la denuncia riguarda l'esistenza dei documenti richiesti, il Mediatore ha inquadrato in modo ampio la portata del suo controllo in modo da coprire " *tutti i documenti in possesso della Commissione relativi al riesame dei regolamenti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli* ". L'obiettivo di tale ispezione era quello di consentire al Mediatore di stabilire se i documenti oggetto delle richieste di accesso del denunciante potessero essere stati mal ricollocati o mal interpretati.

**14.** Inoltre, oltre ai documenti in possesso della DG ENTR e della DG ENER, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di poter ispezionare anche i documenti detenuti dalla direzione generale Azione per il clima ("DG CLIMA") nonché i documenti in possesso del gabinetto del commissario Oettinger.

**15.** Dato che sono stati coinvolti un gran numero di persone e documenti, la prima parte dell'ispezione del Mediatore riguardava i documenti detenuti dalla DG ENER e dal gabinetto del commissario Oettinger. Oltre ai documenti già comunicati al denunciante, tale parte dell'ispezione ha rivelato l'esistenza di (a) lettere di un'associazione commerciale e delle autorità federali e statali tedesche al commissario Oettinger, b) le risposte del commissario, c) il documento di posizione della VDA e d) un'e-mail della VDA che informa il gabinetto del commissario Oettinger che la sua posizione è cambiata e che il suo documento di posizione non dovrebbe essere divulgato a nessuno.

**16.** Per quanto riguarda la seconda parte dell'ispezione, i documenti detenuti dalla DG ENTR hanno rivelato l'esistenza di lettere e) di associazioni di consumatori e professionali e di persone fisiche, f) delle autorità olandesi e g) di documenti di consultazione interni e interservizi. Inoltre, il fascicolo della DG ENTR conteneva anche (h) una lettera di un altro costruttore automobilistico. L'ispezione dei documenti detenuti dalla DG CLIMA non ha rivelato alcun documento rilevante per la domanda di accesso del denunciante.

## **Osservazioni del denunciante**

**17.** Nelle sue osservazioni, il denunciante ha espresso apprezzamento per il fatto che il



Mediatore abbia preso sul serio le sue preoccupazioni e abbia avviato un'indagine. Il denunciante ha tuttavia sottolineato che la relazione di ispezione non ha risolto i suoi dubbi che lo hanno motivato a presentare una denuncia al Mediatore.

## Valutazione del Mediatore

**18.** In via preliminare, è opportuno rilevare che la presente indagine riguarda l'effettiva esistenza di documenti aggiuntivi che rientrano nella richiesta di accesso del denunciante. Nella sua risposta alla domanda di conferma del denunciante, la Commissione ha sottolineato di non disporre di alcun documento aggiuntivo.

**19.** Conformemente alla presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione, qualora l'istituzione interessata affermi che non esiste un determinato documento al quale è stato chiesto l'accesso, esiste una presunzione che non lo sia. Si tratta, tuttavia, di una presunzione che il richiedente possa confutare in qualsiasi modo con prove pertinenti e coerenti [5].

**20.** A tale riguardo, il denunciante ha sottolineato che, sebbene non abbia suggerito che la Commissione abbia deliberatamente trattenuto alcun documento relativo alla sua richiesta, non poteva escludere che i messaggi di corrispondenza potessero essere stati esclusi dal fascicolo. A sostegno di questa posizione, il denunciante ha sostenuto che, per quanto riguarda le lettere dei costruttori e delle associazioni automobilistiche, vi sono lacune sia *ratione temporis* (ad esempio, gli scambi con la DG ENTR sembrano aver avuto luogo solo in un giorno) sia *ratione personae* (ad esempio, BMW sembra non aver presentato una comunicazione alla Commissione). Inoltre, in assenza di lettere supplementari da parte dei costruttori e delle associazioni automobilistiche, le lettere della Commissione relative a una più ampia gamma di questioni sono difficili da comprendere.

**21.** Il Mediatore ritiene che i documenti da lui ispezionati gli consentano di affrontare le argomentazioni del denunciante nelle seguenti rubriche: a) costruttori di automobili, b) associazioni automobilistiche, c) Commissario Oettinger.

**22.** Per quanto riguarda la lettera a), i servizi del Mediatore hanno individuato una lettera di un altro costruttore automobilistico. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che la stessa lettera era già stata comunicata al denunciante in risposta a una diversa richiesta di accesso e ha prodotto il fascicolo pertinente. Inoltre, un'e-mail della BMW che allega il documento di sintesi della VDA, inclusa nello scambio di messaggi di posta elettronica ai quali la DG ENTR aveva concesso l'accesso (punto 3 supra), era l'unica corrispondenza della BMW che il Mediatore era in grado di identificare. Il Mediatore ritiene che nulla suggerisca che la Commissione sia in possesso di altri documenti dei costruttori di automobili che rientrano nell'ambito di applicazione delle domande di accesso presentate dal denunciante.

**23.** Per quanto riguarda la lettera b), dall'ispezione del Mediatore è emerso che il gabinetto del commissario Oettinger possedeva i) il documento di sintesi della VDA e ii) un'e-mail della VDA che lo informava che la sua posizione era cambiata e che il suo documento di posizione non



doveva pertanto essere divulgato a nessuno. Il Mediatore ritiene che, nella sua risposta alla domanda iniziale del denunciante, la DG ENER avrebbe dovuto discutere la possibilità di concedere l'accesso a questi due documenti e divulgarli o spiegare i motivi del rifiuto di accedervi. Per quanto riguarda tali documenti, la Commissione non ha quindi trattato in modo adeguato e corretto la richiesta di accesso del denunciante. Tuttavia, il Mediatore osserva che la Commissione aveva già avuto accesso al documento di sintesi della VDA. Per quanto riguarda l'e-mail del VDA, va osservato che l'intero contenuto di tale e-mail è stato comunicato al denunciante nella relazione sull'ispezione effettuata dai servizi del Mediatore. Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha affrontato la questione. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini riguardanti i due documenti summenzionati. A livello più generale, va osservato che i servizi del Mediatore non sono stati in grado di individuare ulteriori corrispondenze dal VDA che sarebbero state oggetto della richiesta di accesso del denunciante. Il Mediatore ritiene pertanto che nulla suggerisca che la Commissione sia in possesso di altri documenti provenienti da associazioni automobilistiche che rientrano nell'ambito di applicazione delle domande di accesso presentate dal denunciante.

**24.** Per quanto riguarda, in particolare, la presunta mancanza di coerenza tra la corrispondenza in arrivo dai costruttori di automobili e le lettere in uscita del commissario Oettinger, il Mediatore ha ispezionato una serie di documenti provenienti da fonti diverse, ciascuno con opinioni e proposte diverse in relazione al riesame in corso. Sembra, tuttavia, che il Commissario abbia fornito la stessa risposta a tutti i contribuenti, in cui, anziché rispondere alle questioni specifiche sollevate, ha presentato in modo generale la proposta della Commissione in materia. Il Mediatore ritiene che ciò spieghi la mancanza di coerenza e affronti i dubbi del denunciante.

**25.** Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini sulla denuncia. Egli, pertanto, chiude il caso.

## B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

**Non vi sono motivi per ulteriori indagini.**

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 27 settembre 2013

[1] Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,



che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato volto a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2009, L 140, pag. 1).

[2] Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione volto a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2011, L 145, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

[4] Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e agli organismi comunitari (GU 2006, L 264, pag. 13).

[5] Causa T-311/00, *British American Tobacco (Investments) Ltd/Commissione*, Racc. 2002, pag. II-2781, punto 35.